

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppina Massara



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 118 DEL 25/07/2012**

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/08/2012 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente Settore 2 (Urbanistica) -

Dalla Residenza Municipale, li 26 luglio 2012

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - NOTIFICATO IN DATA 10.07.2012 (PROT. N. 18408). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque, del mese di luglio, alle ore 09:00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
**CERTIFICA**

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/08/2012 al 17/08/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	G
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Vicesindaco Bondi è assente giustificato.

Gli Assessori Cibelli e Galvani entrano alle ore 9,20.

L'Assessore Ubalducci entra alle ore 9,30.

Il Sindaco entra alle ore 9,50.

E' altresì presente l'Avv. Berti.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 139 (proponente: Sindaco Cecchini) predisposta in data 23/07/2012 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 23/07/2012 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 23/07/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 139

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



**PROPOSTA  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 139 DEL 23/07/2012

**RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - NOTIFICATO IN DATA 10.07.2012 (PROT. N. 18408). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.**

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA

**OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA – NOTIFICATO IN DATA 10.07.2012 (PROT. N. 18408). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.**

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 10.07.2012 (prot. n. 18408) dalla società OMISSIS e dai sigg.ri OMISSIS per l'annullamento, previa sospensiva: *“a) della Determinazione Dirigenziale n. 315 del 20.04.2012 del Settore, n. 2 di annullamento in autotutela della DIA OMISSIS del 24.10.2009, prot. 29416, progr. 2009/239, comunicata dal Comune alla società e agli Eredi OMISSIS con nota del 03.05.2012, ricevuta in data 09.05.2012. b) di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, conseguente e/o comunque connesso.”* e per il risarcimento dei danni *“da illegittimo provvedimento o, in via subordinata e alternativa, del risarcimento dei danni da incolpevole affidamento dei privati alla conservazione dell'opera e alla continuità dell'impresa.”*;

Visti i motivi del suddetto ricorso: *“I. Sul legittimo e incolpevole affidamento e sulla violazione del principio di buona fede: violazione di legge, violazione del principio di leale collaborazione tra le parti, contraddittorietà, illogicità manifesta e carenza di motivazione”*; *“II. Motivazione insufficiente, inadeguata, generica e illogica. Eccesso di potere: violazione del buon andamento, della trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa.”*;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dai ricorrenti: "SI CHIEDE E CONCLUDE che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, Sez. di Bologna, voglia contrariis reiectis: a) previa sospensiva, annullare il provvedimento impugnato e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica al risarcimento dei danni: - in favore della società OMISSIS, da determinarsi, quanto alla violazione della buona fede e all'affidamento incolpevole ingenerato nella società dall'Amministrazione alla legittimità delle opere realizzate, condannare il Comune al pagamento della somma, da quantificarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore a euro 30.000,00; quanto invece all'eventuale e illegittima interruzione dell'attività d'impresa, nella misura di €. 500,00 per ogni giorno di impedimento effettivo alla fruibilità del parco attrezzato oltre al rimborso degli oneri di locazione comunque sopportati dalla società, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge. - in favore, altresì, dei ricorrenti OMISSIS, da determinarsi, quanto alla violazione della buona fede e dell'affidamento alla conservazione delle opere condannare il Comune al pagamento della somma da quantificarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore a €. 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge. b) in via subordinata e alternativa, anche qualora il provvedimento impugnato sia ritenuto legittimo, dichiarare il Comune comunque responsabile della violazione del principio di buona fede e di legittimo e incolpevole affidamento ingenerato nei privati alla conservazione delle opere ultimate e alla continuità dell'attività impresa e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni così quantificati: - in favore della società OMISSIS, da determinarsi quanto alla violazione della buona fede e all'incolpevole e legittimo affidamento ingenerato nella società dall'Amministrazione, condannare il Comune al pagamento della somma sin d'ora quantificata in via equitativa nella misura non inferiore a euro 100.000,00; quanto all'incidenza pregiudiziale del provvedimento su opere ultimate e a efficacia durevole con conseguente inevitabile interruzione dell'attività d'impresa, condannare il Comune al pagamento della somma sin d'ora quantificata in : €. 250.000,00 per il rimborso del valore del mutuo contratto per dare corso agli interventi di ammodernamento condivisi e autorizzati dallo stesso Comune; €. 450.000,00 per il ripristino dello stato dei luoghi, per il fermo e la perdita totale di avviamento dell'impresa, per l'impossibilità di adempiere agli impegni già assunti con la clientela per la stagione in corso e per l'interruzione forzata dei rapporti di lavoro in essere, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge, - in favore dei ricorrenti sigg.ri OMISSIS, da determinarsi quanto alla violazione della buona fede e all'incolpevole affidamento ingenerato nei privati dall'Amministrazione alla continuità del rapporto di locazione sino alla naturale scadenza, condannare il Comune al pagamento della somma, sin d'ora quantificata in via equitativa nella misura non inferiore a euro 30.000,00 oltre al valore dei canoni residui di locazione dalla data di fermo dell'attività d'impresa sino alla scadenza del contratto, da determinarsi e quantificarsi in corso di causa, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge.";

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 19/2012 del 23.07.2012, contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Considerato che il ricorso è connesso con il precedente pendente

davanti allo stesso T.A.R. Emilia Romagna al R.G. n. 518/2012, per il quale la Giunta comunale, con Delibera n. 92 del 06.06.2012, ha stabilito di costituirsi in giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali del ricorrente e sostenere le ragioni dell'Amministrazione;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali dei ricorrenti e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

## DELIBERA

1) di resistere in giudizio nella causa promossa con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza in data 10.07.2012 (prot. n. 18408), al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa predetta all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 2 (Urbanistica).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....